

**Allegato "B" all'atto n. 2367 della raccolta**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"I BAMBINI DELL'ARCOBALENO - BAMBARCO ONLUS"**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

E' costituita l'Associazione "I BAMBINI DELL'ARCOBALENO ONLUS", siglabile in "BAMBARCO Onlus".

L'Associazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Longarone, via Roma n.36/a

La sede sociale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo, che va trasmessa all'autorità competente per i provvedimenti conseguenti.

L'Associazione può aprire, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sedi di rappresentanza in altre regioni d'Italia e all'estero nel rispetto delle finalità statutarie.

**LE FINALITA'**


**Articolo 3**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umana. Svolge esclusivamente le attività indicate nel presente statuto e quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del D.Lgs.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dello stesso articolo.

L'Associazione si propone nell'ambito nazionale ed internazionale:

- di sensibilizzare la diffusione e conoscenza dell'adozione in particolare quella internazionale;
- di aiutare e sostenere moralmente le coppie che hanno adottato o intendono adottare;
- di stabilire i contatti con gli Enti e le Istituzioni straniere, affinché l'adozione possa essere effettuata nel pieno rispetto delle leggi vigenti del Paese straniero, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 1993 e nell'esclusivo interesse del bambino che si trovi in stato di abbandono;
- di interessarsi ai problemi dei bambini in difficoltà anche mediante la pubblicazione di periodici e promuovendo iniziative a favore di istituti che ospitano bambini in difficoltà che non hanno i requisiti per essere adottati;
- di perseguire con metodo e continuità una azione per migliorare le condizioni di vita dei minori e delle famiglie;
- di impegnarsi per la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell'uomo.

L'Associazione, i suoi soci, i volontari, i dipendenti ed i



collaboratori si impegnano a:

- accettare il principio del superiore interesse del minore;
- escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri ai Paesi in cui si opera;
- evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

#### Articolo 4

L'Associazione riconosce la persona come individuo unico e irripetibile, identifica la famiglia come nucleo fondamentale del tessuto sociale. In questo ambito riconosce la realizzazione dei diritti del bambino, delle sue necessità ed interessi come prioritari. L'Associazione riconosce l'adozione come sussidiaria ad altri interventi finalizzati alla crescita del bambino nella famiglia di origine e si attiva, quando è possibile, per il sostegno a distanza, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale.

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- favorire l'istituto dell'adozione, in modo particolare di quella internazionale, avendo cura di non operare distinzioni etniche, razziali, sociali e religiose;
- curare l'inserimento del minore nella famiglia adottiva, seguendo la stessa per tutto il tempo necessario e fornendo ogni supporto utile allo scopo;
- operare per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati. Ciò verrà realizzato mediante studi, ricerche, azioni finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- attivare progetti, in Italia e all'estero, di assistenza sociale e socio-sanitaria, finalizzati ai minori e alle famiglie in condizioni di necessità;
- organizzare e promuovere attività di formazione inerente agli scopi statutari.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

#### GLI ASSOCIATI

#### Articolo 5

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato; è apolitica, non persegue fini di lucro e la sua struttura è democratica.

#### Articolo 6

Possono essere soci tutte le persone fisiche, ovunque residenti, che condividano le finalità dell'Associazione, siano mossi da spirito di solidarietà e siano in regola con il versamento della quota sociale.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, persone fisiche che si sono contraddistinte per particolari benemeritenze.

Sono esonerati dal versamento della quota sociale i soci minori di età, i componenti degli organi dell'Associazione per la durata del mandato ed i soci onorari eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo.

Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è fissato per il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione si ottiene presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda del richiedente e può rifiutarla con idonea motivazione dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

Contro la non ammissione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Proviviri.

#### Articolo 7

Tutti i soci maggiori di età, compresi i soci onorari, hanno diritto a partecipare all'attività dell'Associazione nelle forme previste dal presente statuto. La suddivisione tra soci e soci onorari non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione da parte del socio alla vita associativa.

#### Articolo 8


Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea la decadenza o l'esclusione di un socio per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento, ovvero ritardato pagamento per oltre un anno, della quota associativa;
- impossibilità sopravvenuta del socio;
- comportamento contrario ai principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni e finalità statutarie dell'Associazione.

#### Articolo 9

I soci devono svolgere la propria attività nell'ambito dell'Associazione verso gli altri con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo criteri stabiliti dal Comitato Direttivo, e comunque



nei limiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comportamento verso gli altri aderenti, verso l'Associazione e verso l'esterno dell'Associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

E' inoltre dovere specifico dei soci:

- 1 - partecipare all'elezione del Consiglio Direttivo, se maggiori d'età;
- 2 - contribuire regolarmente entro il termine di cui all'articolo 6 alla quota annuale di partecipazione nella misura stabilita;
- 3 - accettare i principi e gli scopi che sono fondamentali dell'Associazione e stabiliti dall'articolo 3;
- 4 - collaborare alle iniziative dell'Associazione.

#### **FINANZIAMENTO E PATRIMONIO**

##### **Articolo 10**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) - contributi degli aderenti;
- b) - contributi di privati;
- c) - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) - contributi di organismi internazionali;
- e) - donazioni e lasciti testamentari;
- f) - rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) - introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) - introiti derivanti da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

##### **Articolo 11**

L'importo della quota associativa verrà stabilito di anno in anno, secondo le esigenze dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo.

##### **Articolo 12**

L'assemblea, sulla base degli elaborati del Consiglio Direttivo, approva entro il mese di ottobre il bilancio preventivo, entro il mese di marzo il rendiconto consuntivo.

##### **Articolo 13**

Il patrimonio sociale è costituito dai mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, dal fondo di riserva e dalle eccedenze di bilancio fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro e ha l'obbligo di impiegare

gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 14**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che ne delibera anche per l'utilizzazione.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 15**

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvi i rimborsi spese documentali.

#### **Articolo 16**

L'assemblea è costituita dai soci che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea con comunicazione scritta ad ogni socio, mediante lettera, fax, mail o altri mezzi idonei, almeno cinque giorni prima della riunione.

#### **Articolo 17**

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, potrà essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

#### **Articolo 18**

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio dei Proviviri;
- eleggere i Revisori dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- deliberare le modifiche allo statuto associativo proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare le variazioni patrimoniali immobiliari dell'Associazione decise dal Consiglio Direttivo.


#### **Articolo 19**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di quattro associati.

Per modificare lo statuto è necessario il voto favorevole della metà più uno degli aderenti iscritti nel libro soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la propo-



sta di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Associazione.

Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione e ogni socio ha diritto di consultarlo e di trarne copia.

#### **Articolo 20**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni e può essere riconfermato.

#### **Articolo 21**

L'assemblea ha il compito di eleggere due Revisori dei conti con idonea professionalità per il controllo contabile dell'Associazione.

#### **Articolo 22**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

#### **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Tesoriere e quattro consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Può essere revocato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti.

Il Presidente cura in questo caso pro tempore gli interessi dell'ente e convoca l'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni per la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti può revocare il presidente e provocare così il decadimento del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente cura in questo caso pro tempore gli interessi dell'ente e convoca l'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni per la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo.

#### **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 24**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- eleggere il Segretario Tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;

- determinare un programma di lavoro in base alle direttive dell'Associazione;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- proporre l'esclusione dei soci dall'Associazione;

- provvedere sulla gestione dell'Associazione;

- deliberare l'apertura e la chiusura di sedi di rappresentanza;

- assumere dipendenti e collaboratori in Italia ed all'estero;

- stilare e sottoscrivere regolamenti;

- deliberare l'adesione dell'ente a coordinamenti e gruppi nazionali ed internazionali;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati negli ambiti delle finalità statutarie;

- proporre all'assemblea le modifiche allo statuto associativo;

- proporre all'assemblea le variazioni del patrimonio immobiliare;

- nominare soci onorari, persone fisiche che si sono contraddistinte per particolari benemeritenze.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

#### **Articolo 25**

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Articolo 26**

Il Segretario-Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

- predispone il bilancio consuntivo e preventivo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

#### **DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI**

#### **Articolo 27**

L'Associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalle norme vigenti e nel rispetto del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs.460/97 e successive modificazioni ed inte-

grazioni.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 28**

L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori, i quali sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 29**

I soci aderenti all'Associazione che si dedicano alle attività dell'Associazione in modo fattivo e che sono denominati "soci volontari", sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civili verso terzi.

**Articolo 30**

L'Associazione può giovare dell'opera di volontari anche non soci regolamentando il rapporto secondo le normative vigenti.

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 31**

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 32**

Per quanto non specificato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile sulle Associazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: TOMASELLA MARISA

MARCO de CIUTIIS, NOTAIO (Sigillo)

**E' CONFORME**

